

14 maggio 2008 0:00

L'ASSEGNO

di [Rita Sabelli](#)

Ultimo aggiornamento: 17/11/2021

L'assegno e' uno strumento di pagamento con il quale il cliente titolare di un conto corrente da' alla propria banca una disposizione di pagamento che potra' essere a favore di una determinata persona (all'ordine) o al portatore. Considerati i limiti alla circolazione degli assegni recati dalla normativa antiriciclaggio l'assegno al portatore è, però, praticamente scomparso.

E' previsto, infatti, che, a partire dal 1 gennaio 2022 (anzitutto tale importo era € 2.000,00) gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a euro 1.000 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. In sostanza, in forza di questa previsione, è preclusa ogni circolazione del titolo e gli spostamenti patrimoniali da un soggetto (traente) all'altro (beneficiario) rimangono tracciabili

In teoria, al di sotto di questo limite, sarebbe possibile una circolazione "al portatore", ma in concreto ben difficilmente si realizza anche perché le banche, nel rispetto delle vigenti disposizioni, rilasciano i moduli di assegni bancari e gli assegni circolari muniti della clausola di non trasferibilità. Ottenere dalla banca moduli per assegni liberamente trasferibili è più costoso e, in concreto, difficile.

Giuridicamente si tratta di un titolo di credito (a vista) che - quando in regola con il bollo - ha valore di titolo esecutivo, quindi di strumento tramite il quale e' possibile -in caso di mancato pagamento- agire direttamente sul patrimonio del debitore.

I presupposti su cui si basa il suo funzionamento sono da una parte la disponibilità di denaro - la c.d. provvista - sul conto (considerando anche gli eventuali fidi) e dall'altra l'autorizzazione della banca all'emissione. Quest'ultima si fonda sulla c.d. convenzione di check vale a dire un accordo fra banca e correntista in forza del quale quest'ultimo (o anche un suo delegato) è abilitato a trarre assegni.

Indice scheda

[IL CONTENUTO](#)

[IL PAGAMENTO](#)

[LA GIRATA](#)

[L'AVALLO](#)

[MANCATO PAGAMENTO: IL PROTESTO E L'AZIONE DI REGRESSO](#)

[L'ASSEGNO SENZA PROVVISIA E L'ASSEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE: ISCRIZIONE AL CAI e SANZIONI](#)

[L'ASSEGNO CIRCOLARE](#)

[CASI PARTICOLARI \(assegno alterato, smarrimento furto o distruzione, assegno postdatato\)](#)

[FONTI NORMATIVE](#)

[LINK UTILI](#)

[IL CONTENUTO](#)

L'assegno deve obbligatoriamente contenere:

- la denominazione di assegno bancario inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso e' redatto;
- l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- il nome della banca emittente che deve pagare (trattario);
- il luogo di pagamento;
- la data e il luogo di emissione;
- la sottoscrizione del soggetto che lo emette (il traente titolare del conto corrente).

Il titolo dove manca uno dei detti elementi non vale come assegno, escluso il caso in cui:

- manchi l'indicazione del luogo di pagamento: in questo caso vale il luogo indicato a fianco del trattario. In mancanza di altre indicazioni l'assegno e' pagabile nel luogo di emissione o nel luogo dove il trattario ha la sua sede;
- manchi il luogo di emissione: in questo caso l'assegno si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al

traente.

La somma da pagare viene espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza vale la cifra scritta in lettere. Se la somma e' scritta piu' di una volta -in cifre od in lettere- vale quella minore.

All'atto del rilascio da parte della banca dei moduli di assegno bancario il correntista richiedente dovra' dichiarare di non essere interdetto all'emissione di assegni (magari conseguentemente all'emissione di un assegno senza provvista o senza autorizzazione con successiva iscrizione al CAI). Una falsa dichiarazione in tal senso comporta la reclusione da sei mesi a due anni (si veda l'art.37 del d.lgs.507/99).

E' anche previsto che, prima del rilascio di moduli di assegno la banca (il dipendente responsabile) accerti, che il richiedente non risulti interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali, ovvero soggetto a revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni.

Per l'assegno bancario non e' prevista accettazione, ne' del debitore (ovviamente, visto che e' lui stesso che lo emette) ne' della banca incaricata di pagare. La banca quindi NON e' direttamente obbligata verso il portatore/beneficiario riguardo al buon esito dello stesso, essa si impegna solo nei confronti del traente in base allo specifico contratto (convenzione di assegno) che li vincola.

Quel che puo' semmai essere chiesto alla banca trattaria per cautelarsi dal rischio di una mancata riscossione e' chiederle il cosiddetto "benefondi" ovvero notizie sulla copertura dell'assegno. Questa informazione, secondo le regole della privacy, puo' essere data soltanto ai soggetti legittimati all'incasso o alla negoziazione dell'assegno e deve limitarsi a confermare o meno l'esistenza dei fondi necessari a coprire lo stesso, senza aggiungere alcun dato in piu'. Attenzione perche' il c.d. "bene fondi" ha un valore relativo nel senso che vale nel momento in cui e' dato, ma non comporta di per se', alcun impegno della banca che l'ha dato, ad accantonare la somma occorrente per pagare l'assegno.

E' ben possibile, infatti, che la provvista sia assorbita da un altro assegno che giunga al pagamento PRIMA di quello che ha ricevuto il benefondi. Per "fermare" la provvista occorrerà, allora, un vero e proprio "blocco" dei fondi.

IL PAGAMENTO

L'assegno bancario – stanti le anzidette norme antiriciclaggio - è pagabile ad una persona determinata (o al portatore nei residuali casi in cui sia consentito). L'assegno puo' anche essere emesso all'ordine dello stesso traente (tramite la formula "mio proprio", " a me stesso" o simili); in tal caso può essere girato unicamente per l'incasso a una banca generalmente allo scopo di prelevare contanti allo sportello.

L'assegno bancario e' pagabile unicamente a vista, ed ogni disposizione contraria si considera come non scritta. Esso deve quindi essere presentato al pagamento subito dopo l'emissione, entro precisi termini che sono:

- otto giorni se e' pagabile nello stesso Comune in cui e' stato emesso;
- quindici giorni se e' pagabile in un Comune diverso all'interno del territorio italiano;
- trenta giorni se e' pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranita' italiana compresi nel bacino del Mediterraneo;
- sessanta giorni se e' pagabile negli altri territori soggetti alla sovranita' italiana.

L'assegno bancario emesso in Paese diverso da quello nel quale e' pagabile deve essere presentato entro 20 giorni o 60 giorni a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso continente o in continenti diversi.

La scadenza del termine non impedisce di per se' la presentazione dell'assegno al pagamento e la riscossione dello stesso da parte del portatore. Il traente (colui che ha emesso l'assegno), puo' pero' cautelarsi rispetto ad una tardiva presentazione disponendo alla propria banca -per iscritto- la "**revoca dell'ordine di pagamento**" dopo la scadenza dei termini di presentazione. Così facendo impedisce alla banca sia di pagare il titolo presentato in ritardo, sia di protestarlo, liberandola da ogni responsabilita' al riguardo.

In pratica i termini di presentazione suddetti sono quelli che delimitano -a favore del traente che abbia disposto la revoca all'ordine di pagamento- il periodo in cui l'assegno deve risultare coperto dalla provvista presente sul conto corrente. Con tale revoca il traente si libera da tale onere, e quindi da tutti i rischi legati al mancato pagamento

dell'assegno (protesto, iscrizione al Cai, sanzioni, etc.).

E' importante sapere comunque che l'assegno, anche se non presentato nei termini, rimane sempre un titolo esecutivo che permette al portatore/beneficiario di rifarsi sul traente. Senza il protesto, pero', il portatore perde la possibilita' di agire contro gli altri eventuali obbligati, i giranti. Per informazioni sulle azioni di regresso si veda piu' avanti.

Il trattario che paga l'assegno puo' esigere che lo stesso gli venga consegnato quietanziato. Il portatore non puo' rifiutare pagamenti parziali, con menzione e quietanza posta sull'assegno.

Il soggetto che risponde principalmente del pagamento e' il traente. Ogni clausola con la quale si esoneri da tale responsabilita' si ha per non scritta.

OBBLIGATORIETA' ED EFFETTI DELLA CLAUSOLA "NON TRASFERIBILE"

Come abbiamo detto la intrasferibilita' dell'assegno e', oggi, diventata la regola e la trasferibilita' l'eccezione.

L'assegno con la clausola "non trasferibile" non puo' essere pagato se non al "prenditore" che puo' accreditarlo sul proprio conto corrente. Egli non puo' girare l'assegno se non ad una banca con la girata "per incasso" o "valuta per incasso". Le girate apposte nonostante il divieto si considerano come non scritte, ed anche l'eventuale cancellazione della clausola si considera mai fatta. La clausola puo' essere apposta anche da un girante (quindi dopo una o piu' girate regolari), con gli stessi effetti.

Come gia' detto, la clausola "non trasferibile" e' dal 2022 obbligatoria per tutti gli assegni bancari (postali e circolari) di importo uguale o superiore ai 1.000 euro (*)

Gli assegni di importo uguale o superiore ai 1.000 emessi senza clausola "non trasferibile" o senza il nome del beneficiario sono pagabili, ma la Banca che provvede deve segnalare l'irregolarita' al Ministero dell'Economia che puo' comminare delle sanzioni.

La banca negoziatrice di un assegno "non trasferibile" che effettua il pagamento a persona diversa dal beneficiario si assume il rischio di una eventuale contestazione del pagamento da parte dell'effettivo prenditore.

Tutte le informazioni sulle nuove norme e sulle sanzioni e la loro applicazione possono essere trovate nella scheda sull'ANTIRICICLAGGIO.

http://sosonline.aduc.it/scheda/assegni+contanti+libretti+titoli+al+portatore+nuove_13606.php

EFFETTI DELLA CLAUSOLA "DA ACCREDITARE"

Il traente o portatore dell'assegno bancario puo' vietare che lo stesso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale le parole "da accreditare" o altra espressione equivalente. In questo caso l'assegno non puo' che essere versato o fatto passare da un conto corrente (pur incassando successivamente la somma). La banca, conseguentemente, puo' consentire l'accredito solo ai proprio correntisti. L'eventuale cancellazione di tale clausola si considera come mai fatta.

INCASSO DELL'ASSEGNO "SBARRATO"

Lo sbarramento di un assegno bancario -ovvero l'apposizione di due sbarre sulla facciata anteriore- comporta l'obbligo per la banca emittente di pagare solo a un'altra banca o ad un proprio cliente (sbarramento generale).

Se fra le due sbarre vi sia apposto il nome di un banchiere, l'assegno potra' essere pagato solo a questo oppure, se esso coincide con il trattario (la banca emittente), ad un suo cliente (sbarramento speciale).

In poche parole il beneficiario di un assegno sbarrato non puo' riscuoterlo se non versandolo su un conto corrente. L'eventuale cancellazione dello sbarramento o del nome della banca si considera come mai fatta.

LA GIRATA

Gli assegni bancari, postali e circolari di importo uguale o superiore a 1.000 euro devono obbligatoriamente contenere la clausola "non trasferibile" e non sono quindi girabili (*).

Di conseguenza possono essere girati solo gli assegni emessi in forma libera di importo inferiore ai 1.000 euro, ma, atteso che i libretti rilasciati dalle banche recano sempre (salvo casi particolari) la clausola di non trasferibilita', detti assegni in forma libera sono da considerare residuali. In generale stante la non trasferibilita' dell'assegno, dovuta

sia al limite di importo che alla generale previsione della relativa clausola sui moduli bancari utilizzati, tutta la normativa in tema di girata e di circolazione del titolo ha perso importanza.

Ad ogni modo, per completezza e per gli eventuali casi concreti che, comunque, si presentassero, ne riferiamo qui di seguito.

Gli assegni emessi all'ordine dell'emittente (con le espressioni "mio proprio", "a me medesimo", "m.m.", etc.) possono essere girati -per l'incasso- SOLO ad una banca o alle poste. Essi quindi vengono sempre ritenuti NON TRASFERIBILI (indipendentemente dal loro importo) e non possono piu' essere utilizzati per pagare ma solo per incassare contanti. La banca e' obbligata ad appurare e verificare l'identita' del soggetto che ha presentato l'assegno. Cio' vale sia per gli assegni bancari e postali, sia per quelli circolari e per i vaglia postali e cambiari.

La girata deve essere incondizionata, e qualsiasi condizione venisse apposta risulterebbe come non scritta. Essa deve riguardare l'intero assegno (non puo' essere parziale) .

Clausola "non all'ordine"

Il girante, salvo clausola contraria, risponde del pagamento solidalmente con gli altri giranti e con il traente. Egli puo' vietare nuove girate apponendo la clausola "non all'ordine", ed il questo caso non e' responsabile verso coloro i quali l'assegno venga comunque girato. Questa clausola quindi implica la non trasferibilita' dell'assegno, e l'unica girata possibile rimane quella "per incasso" (o "valuta per incasso") tramite la quale il beneficiario riscuote le somme recandosi in banca.

L'AVALLO

Il pagamento di un assegno bancario puo' essere garantito con avallo per tutta o parte della somma. Questa garanzia puo' essere prestata da un terzo o anche da un firmatario dell'assegno.

Esso e' eseguito apponendo la dicitura "per avallo" o una equivalente sull'assegno o sull'allungamento, con sottoscrizione dell'avallante. Puo' bastare anche la sola sottoscrizione posta sulla faccia anteriore dell'assegno. Se l'avallante desidera garantire un soggetto diverso dal traente lo deve specificare.

Il soggetto avallante e' obbligato in solido per il pagamento con la persona per cui ha dato avallo.

MANCATO PAGAMENTO: il protesto e l'azione di regresso

Abbiamo gia' detto che i soggetti responsabili del pagamento sono il traente, i giranti e i loro eventuali avallanti, soggetti che rispondono in solido dell'obbligazione.

Il beneficiario/portatore puo' agire contro questi soggetti (individualmente o congiuntamente senza dover per forza osservare l'ordine nel quale si sono obbligati), nel caso in cui l'assegno non venga pagato, tramite un'azione detta "di regresso".

Tale azione, essendo l'assegno un titolo esecutivo, e' tipicamente quella esecutiva che inizia con l'atto di precetto (un'intimazione formale a pagare) per finire col pignoramento e la vendita forzata dei beni del debitore.

Se il portatore/beneficiario agisce direttamente contro il traente -tipicamente nel caso di assegno senza girate- non sono necessarie particolari formalita' e non e' necessario ne' che l'assegno sia stato presentato tempestivamente ne' che venga levato il protesto.

L'azione di regresso fatto contro gli altri obbligati (i giranti e i loro avallanti) e' invece condizionata sia alla presentazione dell'assegno entro i termini sia alla levata del protesto o all'emissione di una dichiarazione della banca detta "constatazione equivalente".

Il protesto e' un atto pubblico -redatto da un notaio, pubblico ufficiale o segretario comunale- nel quale si accerta in forma solenne l'avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto della banca di pagare.

La "**constatazione equivalente**" e' invece una dichiarazione del trattario (la Banca che deve pagare) posta sull'assegno con indicazione del luogo e giorno della presentazione. Tale dichiarazione (datata ed attestante che l'assegno e' stato trasmesso in tempo utile e non pagato) puo' anche essere emessa da una "stanza di compensazione", ovvero da uno degli uffici che si occupano della regolamentazione dei rapporti di credito/debito tra le varie Banche.

Sia il protesto che la constatazione equivalente devono farsi prima che sia scaduto il termine di presentazione dell'assegno al pagamento (si veda la sezione "Pagamento").

Il portatore/beneficiario potrà pretendere, oltre all'importo dell'assegno, gli interessi legali (calcolati dal giorno della presentazione) nonché le eventuali spese relative al protesto o alla constatazione equivalente.

Dal momento in cui il soggetto che subisce l'azione paga, questi può pretendere la consegna dell'assegno quietanziato, col protesto o con la constatazione equivalente.

Se a pagare è il girante, questi può cancellare la propria girata nonché quella dei giranti successivi.

L'azione di regresso si prescrive in sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno al pagamento. Le azioni tra i diversi obbligati al pagamento (giranti) si prescrivono invece in sei mesi dal giorno in cui l'obbligato ha pagato o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui.

Decorsi i sei mesi rimangono comunque fattibili l'azione causale e l'azione di arricchimento.

L'azione causale è quella legata al rapporto che ha dato causa all'emissione dell'assegno (poggiato su una fattura, un contratto, etc.) fattibile utilizzando l'assegno semplicemente come prova sulla cui base ottenere in sede giudiziaria un provvedimento esecutivo -tipicamente un decreto ingiuntivo-.

L'azione di arricchimento, è invece quella fatta contro il traente o il girante per cercare di ottenere il rimborso della somma della quale tali soggetti si sono indebitamente arricchiti a danno del beneficiario (o portatore). Si tratta di un'azione la cui fattibilità è valutabile solo con l'aiuto di un legale, e che si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione di regresso.

Ambedue le azioni sono fattibili in Tribunale con l'intermediazione di un avvocato che è bene consultare fin dalle prime fasi valutative.

EFFETTO DELLE CLAUSOLE "SENZA SPESE" E "SENZA PROTESTO"

Il traente, il girante o l'avallante possono, apponendo e firmando le clausole "senza spese" o "senza protesto" od equivalenti, dispensare il portatore dall'obbligo di protesto o della dichiarazione equivalente già detta per esercitare il regresso.

Questa clausola non dispensa il portatore dalla presentazione dell'assegno nei termini previsti, né dagli avvisi.

Se la clausola è apposta dal traente i suoi effetti ricadono su tutti i firmatari, mentre se è apposta da un girante o da un avallante, i suoi effetti ricadono solo su questi soggetti.

Ulteriori e più precise informazioni sulle procedure esecutive (precetto, pignoramento, etc.) ed i protesti si trovano nelle schede riportate tra i link utili.

[L'ASSEGNO SENZA PROVVISIA E L'ASSEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE: iscrizione al CAI e SANZIONI](#)

In tutti i casi in cui il pagamento non avviene, sia per mancanza fondi che per mancanza dell'autorizzazione ad emettere assegni, le tipiche conseguenze -a prescindere dal fatto che l'assegno venga protestato o meno- sono l'iscrizione alla CAI (centrale di allarme interbancaria) e l'applicazione di determinate sanzioni amministrative, con il conseguente divieto di emettere assegni per sei mesi (la cosiddetta "revoca di sistema").

Per approfondire questo punto, nonché tutte le disposizioni che regolano l'archivio CAI e la procedura di iscrizione e cancellazione, si consiglia la lettura della scheda riportata tra i link utili.

[L'ASSEGNO CIRCOLARE](#)

L'assegno circolare è emesso direttamente dalla Banca a fronte della copertura certa disponibile sul conto, versata dal cliente richiedente o da un terzo anche non titolare di un conto corrente.

Esso contiene quindi l'impegno della banca a pagare a vista una somma determinata, ed offre certamente più ampie garanzie al beneficiario rispetto al tradizionale assegno bancario. È pagabile "a vista" e non può essere emesso "al portatore", ma a favore di uno specifico beneficiario.

Anche all'assegno circolare sono applicabili le disposizioni (antiriciclaggio) in forza delle quali tali titoli sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. È, peraltro, prevista la possibilità di ottenere – da parte della banca emittente - il

rilascio di assegni circolari di importo inferiore a 1.000 euro privi della clausola di non trasferibilità su richiesta scritta del cliente.

Il titolo in esame deve contenere la denominazione di assegno circolare, la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata, l'indicazione del beneficiario e della data e luogo nel quale l'assegno è emesso, nonché la sottoscrizione della banca emittente.

L'assegno circolare deve essere presentato all'incasso entro 30 giorni dall'emissione, altrimenti il possessore non può più agire con le azioni di regresso.

All'assegno circolare sono applicabili tutte le disposizioni già dette relative al pagamento, alla girata, alle clausole di non trasferibilità, alla sbarratura, al protesto e alle azioni di regresso. Stessa cosa per tutte le novità introdotte dalla legge anticiclaggio già dette.

Le azioni di regresso che riguardano un assegno circolare sono fattibili dal portatore nei confronti dei giranti e dei loro avallanti nei rari casi in cui la banca emittente non paghi.

La condizione per poter effettuare tale azione è l'aver presentato l'assegno al pagamento entro 30 giorni dall'emissione. L'azione contro la banca emittente si prescrive in tre anni dall'emissione dell'assegno.

Assimilabile all'assegno circolare è quello turistico o "travel cheque".

Esso viene emesso dalla banca su richiesta del cliente e viene compilato con la valuta del Paese di destinazione dello stesso. Una volta giunto a destinazione questi può ritirare l'importo dell'assegno nella valuta locale. Una particolarità di questo assegno è la doppia firma del cliente. La prima viene messa all'emissione, l'altra al ritiro del denaro.

Simili al circolare sono anche gli assegni bancari di traenza e quietanza, poiché vengono emessi a fronte di fondi precostituiti. Essi sono utilizzabili per il solo fine per il quale sono stati emessi, ovvero per il trasferimento di denaro verso soggetti dei quali non si conoscono i riferimenti bancari. Gli assegni di traenza sono tipicamente usati dagli enti pubblici di tesoreria e dalle aziende per i rimborsi o gli accrediti, come i vari gestori (Telecom, Enel, fornitori di gas, etc.), le compagnie assicurative per rimborsare i sinistri, etc.

Sono emessi con la clausola "non trasferibile" e hanno una validità prefissata e inderogabile. Devono quindi essere incassati entro il termine in essi indicato, altrimenti perdono di validità. Anche per questi assegni sono previste due firme del traente che è anche beneficiario, da apporre prima dell'incasso.

CASI PARTICOLARI

ASSEGNO ALTERATO

In caso di alterazione del testo di un assegno bancario chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato, mentre chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario. Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.

SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE DELL'ASSEGNO

In caso di smarrimento, furto o distruzione dell'assegno bancario, se ne può fare denuncia alla banca trattaria e chiedere il cosiddetto "**ammortamento**" facendo ricorso al Tribunale del luogo in cui l'assegno bancario è pagabile o del luogo in cui il richiedente ha domicilio

L'ammortamento è una procedura tramite la quale viene -nello stesso tempo- privato di validità l'assegno sottratto, smarrito o distrutto e data la possibilità al proprietario dello stesso di incassarne l'importo. Il Tribunale in pratica emette un decreto con il quale viene autorizzato il pagamento decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, salvo opposizione. Decorso tale termine senza opposizione l'assegno non ha più alcuna efficacia e la riscossione può avvenire con il decreto di ammortamento.

L'ammortamento non è previsto per gli assegni non trasferibili. In questi casi si ha diritto ad ottenere -a proprie spese- un duplicato dell'assegno denunciandone lo smarrimento, il furto o la distruzione al traente e alla banca trattaria.

In caso di smarrimento, furto o distruzione di un assegno circolare, puo' procedere alla richiesta di ammortamento sia il beneficiario che la banca emittente. E' competente il Tribunale di qualsiasi luogo in cui vi sia uno sportello della banca che ha emesso l'assegno circolare, oppure il luogo in cui il ricorrente ha domicilio. Se l'assegno circolare e' emesso con la clausola "non trasferibile" la procedura di ammortamento non e' necessaria. Il prenditore in questo caso ha diritto di ottenere, dopo 20 giorni dalla denuncia, il pagamento dell'assegno direttamente presso la filiale alla quale la denuncia e' stata fatta.

ASSEGNO POSTDATATO

La data di emissione dell'assegno dev'essere quella effettiva. Esso, infatti, e' un mezzo di pagamento e NON uno strumento di credito come la cambiale. La legge vieta espressamente l'emissione di assegni bancari postdatati e prevede, qualora venga indicata una data posteriore a quella di effettiva emissione, l'applicabilita' del bollo delle cambiali (12 per mille) e delle sanzioni previste dal d.p.r. 642/1972.

Le sanzioni sono comminate dall'Agenzia delle Entrate a carico di chi ha emesso l'assegno e dietro segnalazione della banca che riceve il titolo prima della scadenza, stante l'obbligo a suo carico di pagarlo nel caso vi sia la copertura (l'assegno, pur se postdatato, conserva la sua validita' di mezzo di pagamento).

Nel caso in cui l'assegno risulti invece scoperto, la regolarizzazione (ovvero il pagamento del bollo e delle sanzioni) e' necessaria per poter dare al titolo efficacia esecutiva e per poterlo protestare. Alla regolarizzazione puo' procedere lo stesso portatore/beneficiario, recandosi presso l'Agenzia delle entrate. Con le successive azioni esecutive questi potra' poi rivalersi sul debitore.

L'unica postdatazione tollerata dalla legge (e quindi teoricamente dalle banche, pur se si rilevano differenze interpretative) e' quella di massimo quattro giorni giustificata dal periodo necessario per far pervenire il titolo in tempo utile per l'incasso, e quindi legata alla distanza fisica tra chi emette l'assegno e chi lo deve ricevere.

FONTI NORMATIVE

- R.D. n.1736/1933 , la cosiddetta L.A. (Legge Assegno)
(http://sosonline.aduc.it/normativa/regio+decreto+1736+1933+legge+assegno_21715.php)
- Codice civile art. 1992 e segg. (disciplina generale dei titoli di credito);
- D.lgs. 231/07 art.49 e segg.

LINK UTILI

- Scheda pratica LA CAMBIALE: clicca qui (http://sosonline.aduc.it/scheda/cambiale_13356.php)
- Scheda pratica ASSEGNI E CARTE IRREGOLARI: iscrizione al CAI e sanzioni: clicca qui (http://sosonline.aduc.it/scheda/assegni+carte+irregolari+iscrizione+al+cai+sanzioni_12288.php)
- Scheda pratica IL PROTESTO E LA SUA PUBBLICAZIONE: clicca qui (http://sosonline.aduc.it/scheda/protesto+sua+pubblicazione_12556.php)
- Scheda pratica LE AZIONI ESECUTIVE IN GENERALE E SPECIFICAMENTE SU TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO: clicca qui (http://sosonline.aduc.it/scheda/azioni+esecutive+generale+specificamente+titolo_10129.php)
- Scheda pratica ASSEGNI, CONTANTI, LIBRETTI E TITOLI AL PORTATORE: LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO: clicca qui (http://sosonline.aduc.it/scheda/assegni+contanti+libretti+titoli+al+portatore+nuove_13606.php)